



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747
www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it

ORDINANZA N. 04 /2018

*Modalità e procedure per la comunicazione preventiva di sbarco di specie ittiche inferiori alla
taglia minima di riferimento*

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di P. Empedocle:

- VISTO** il D.P.R. 1639/1968 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 404/2011 in data del 18 aprile 2011 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) n. 1224/2009 ed al Titolo IV del Regolamento (CE) n. 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, concernente il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, così come modificato dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- VISTO** in particolare l'articolo 10 commi 4 e 5 del sopracitato Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, concernente gli adempimenti conseguenti alla cattura accidentale o accessoria delle specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, con specifico riferimento agli "obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità Marittima";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 01 marzo 2012 finalizzato ad avvalersi della facoltà di concedere esenzioni per i pescherecci di lunghezza f.t.(Ce) pari o superiori ai 12 metri ed inferiori a 15 metri dagli obblighi di cui all'art.9 par.2; art.15 par.1; art.22 par.1 e art.24 par.1 del Reg.(Ce) 1224/09;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6;

- VISTO** il Regolamento Delegato (Ue) n. 1392/2014 della Commissione del 20 ottobre 2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1962/2015 recante modifiche al Regolamento (CE) 404/2011;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) 2017/86 della Commissione del 20 ottobre 2016 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** l'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 20 luglio 2017 relativo alle modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima, che prevede l'emanazione di apposito provvedimento ordinativo da parte del Capo del Compartimento marittimo, per gli approdi ricadenti nell'ambito di giurisdizione, per definire modalità e procedure per la suddetta comunicazione, con specifico riguardo ai comandanti delle unità da pesca non dotate di *log book* elettronico;
- VISTO** il dispaccio n. 20642 in data 20/10/2017 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente l'applicazione di ciò che è previsto dal D.M. 20 luglio 2017;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) 2018/161 della Commissione del 23 ottobre 2017 che istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- RITENUTO** necessario disciplinare le modalità di comunicazione preventiva alla competente Autorità Marittima in caso di prodotto ittico soggetto all'obbligo di sbarco;
- VISTO** l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione*), che recita: '*Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni ed enti pubblici*';

O R D I N A

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza si applica a tutte le imbarcazioni da pesca che effettuano operazioni negli approdi di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle e che sono soggette all'obbligo di sbarco, secondo le disposizioni dettate dall'art. 15 del Regolamento UE n. 1380/2013 e devono adempiere agli obblighi di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 6 co.1 lett. b) del D.M. 20 luglio 2017.

Articolo 2 (Comunicazione preventiva di sbarco di prodotto ittico sottomisura)

1. Qualunque peschereccio, dotato di *log book* elettronico o di *log book* cartaceo, in caso di cattura accidentale o accessoria di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia e così come specificato dal successivo articolo 2, deve:
 - Se peschereccio in possesso di *log book* elettronico, inserire nel sistema con l'apposita funzione, la cattura accessoria o accidentale di prodotto ittico sottomisura contestualmente alla bordata;
 - Se peschereccio che utilizza il giornale di pesca cartaceo, procedere a comunicazione preventiva almeno un'ora prima dell'ingresso in porto, tramite apparato radio VHF CH16 o tramite telefono cellulare, all'Autorità Marittima, secondo le indicazioni riportate nello schema in **Allegato 1** della

presente ordinanza; tale obbligo non esula dalla compilazione del *log book* cartaceo che dovrà riportare anch'esso la cattura accidentale o accessoria di specie soggetta all'obbligo di sbarco.

2. Nella comunicazione deve essere specificato:

- il quantitativo stimato delle catture soggette all'obbligo di sbarco tenuto a bordo;
- le specie ittiche oggetto di cattura e soggette al suddetto obbligo;
- il sistema di pesca con il quale dette catture vengono effettuate;
- le modalità di stivaggio separate (in linea con le disposizioni europee vigenti).

Articolo 3 (Specie soggette ad obbligo di sbarco)

1. Sono soggetti all'obbligo di sbarco i seguenti prodotti ittici:

- tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura (TAC e quote);
- tutte le catture di specie soggette a taglia minima di cui all'allegato III del Reg. CE 1967/2006, secondo la tabella riepilogativa di cui all'**Allegato 2** della presente ordinanza;

Articolo 4 (Norme sanzionatorie)

- 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le prescrizioni in materia di obbligo di sbarco di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, contravviene alle previsioni di cui all'articolo 6 comma 1 del D.M. 20 luglio 2017 del MiPAAF e dell'articolo 10 comma 1 lett. aa) del Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, violazioni punite ai sensi dell'art.11 comma 2, art. 14 comma 2 del D.lgs 04/2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 e con l'assegnazione di 3 punti alla Licenza di pesca ed al marittimo imbarcato con la funzione di Comandante dell'unità da pesca.

Articolo 5 (Entrata in vigore dell'Ordinanza e norme finali)

1. La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:

- pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell'art. 32, c.1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
- affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

2. La diffusione della presente Ordinanza è altresì assicurata mediante inoltre a:

- Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online e per i profili di interesse;
- altre pubbliche amministrazioni interessate, per i profili d'interesse;
- cooperative e/o associazioni pesca locali;
- mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione;

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 12/03/2018

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Filippo M. PARISI

ALLEGATO 1

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PORTO EMPEDOCLE UFFICI TERRITORIALI	ORARIO GIORNALIERO ASCOLTO RADIO VHF	ORARI GIORNALIERI RICEZIONE COMUNICAZIONE TELEFONICA	NUMERO TELEFONICO PER LA COMUNICAZIONE
CAPITANERIA DI PORTO PORTO EMPEDOCLE (Porto di Porto Empedocle e Porticciolo turistico di San Leone)	24 H SU 24 H	24 H SU 24 H	0922 531836
UFF. CIRCONDARIALE MARITTIMO LICATA (Porto di Licata e Porticciolo turistico di Marina di Cala del Sole)	24 H SU 24 H	24 H SU 24 H	0922 774113
UFF. CIRCONDARIALE MARITTIMO SCIACCA (Porto di Sciacca e Porticciolo turistico di Porto Palo - Menfi)	24 H SU 24 H	24 H SU 24 H	0925 22219
UFF. CIRCONDARIALE MARITTIMO LAMPEDUSA (Porto di Lampedusa e Porto di Linosa)	24 H SU 24 H	24 H SU 24 H	0922 970141

PESCI

NOME COMUNE	DENOMINAZIONE SCIENTIFICA	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA
<i>Spigola o Branzino</i>	<i>Dicentrarchus labrax</i>	25 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Sparaglione</i>	<i>Diplodus annularis</i>	12 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Sarago pizzuto</i>	<i>Diplodus puntazzo</i>	18 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Sarago maggiore</i>	<i>Diplodus sargus</i>	23 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Sarago testa nera</i>	<i>Diplodus vulgaris</i>	18 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Acciuga (*)</i>	<i>Engraulis encrasicolus</i>	9 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Cernie</i>	<i>Epinephelus spp.</i>	45 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Mormora</i>	<i>Lithognathus mormyrus</i>	20 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Merluzzo o Nasello (***)</i>	<i>Merluccius merluccius</i>	20 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Triglie</i>	<i>Mullus spp.</i>	11 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Pagello mafrone</i>	<i>Pagellus acarne</i>	17 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Occhialone</i>	<i>Pagellus bogaraveo</i>	33 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Pagello fragolino</i>	<i>Pagellus erythrinus</i>	15 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Pagro mediterraneo</i>	<i>Pagrus pagrus</i>	18 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Cernia di fondale</i>	<i>Polyprion americanus</i>	45 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Sardina (**)</i>	<i>Sardina pilchardus</i>	11 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Sgombro</i>	<i>Scomber spp.</i>	18 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Sogliola</i>	<i>Solea vulgaris</i>	20 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Orata</i>	<i>Sparus aurata</i>	20 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Suro o Sugarello</i>	<i>Trachurus spp.</i>	15 cm	Reg.CE 1967/2006
<i>Pesce spada (x)</i>	<i>Xiphias gladius</i>	140 cm 25 Kg o 125 cm (1) (mandibola inferiore)	D.P.R. 1639/68 Reg. CE 520/2007 (1) Questa taglia si applica unicamente per l'oceano Atlantico.
<i>Tonno rosso (x)</i>	<i>Thunnus thynnus</i>	30 Kg o 115 cm 8 Kg o 75 cm (deroghe previste dall' art. 80 octies punto 2.)	Reg. CE 1559/2007 Reg. CE 643/2007 (art. 80 octies)
<i>Tonnetto o Alletterato</i>	<i>Euthynnus alletteratus</i>	30 cm	D.P.R. 1639/68
<i>Albacora</i>	<i>Thunnus albacares</i>	3,2 Kg	Reg. CE 520/2007
<i>Tonno obeso</i>	<i>Thunnus obesus</i>	3,2 Kg	Reg. CE 520/2007

<i>Alalunga o Tonno bianco (x)</i>	<i>Thunnus alalunga</i>	40 cm	D.P.R. 1639/68
<i>Anguilla</i>	<i>Anguilla anguilla</i>	25 cm	D.P.R. 1639/68
<i>Cefalo</i>	<i>Mugil spp.</i>	20 cm	D.P.R. 1639/68 come modificato dal D.M. 5/6/87
<i>Gò</i>	<i>Gobis ophiocephalus</i>	12 cm	D.P.R. 1639/68
<i>Palamita</i>	<i>Sarda sarda</i>	25 cm	D.P.R. 1639/68
<i>Passera pianuzza</i>	<i>Platichthys flesus</i>	15 cm	D.P.R. 1639/68
<i>Storione ladano</i>	<i>Huso huso</i>	100 cm	D.P.R. 1639/68
<i>Storione</i>	<i>Acipenser sturio</i>	VIETATO	D.M. 3/5/89 – D.M. 11/6/07
<i>Storione cobice</i>	<i>Acipenser naccari</i>	VIETATO	D.M. 5/5/89 D.P.R. 357/97 D.M. 11/6/07

CROSTACEI

NOME COMUNE	DENOMINAZIONE SCIENTIFICA	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA
<i>Astice (O)</i>	<i>Homarus gammarus</i>	30 cm. L.T. 10,5 cm. L.C.	Reg.CE 1967/2006
<i>Aragoste (O)</i>	<i>Palinuridae</i>	9 cm L.C.	Reg.CE 1967/2006
<i>Gambero rosa mediterraneo</i>	<i>Parapenaeus longirostris</i>	2 cm L.C.	Reg.CE 1967/2006
<i>Scampo</i>	<i>Nephrops norvegicus</i>	7 cm. L.T. 2 cm. L.C.	Reg.CE 1967/2006

MOLLUSCHI

NOME COMUNE	DENOMINAZIONE SCIENTIFICA	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA
<i>Cappasanta</i>	<i>Pecten jacobaeus</i>	10 cm	Reg. CE 1967/2006
<i>Vongole</i>	<i>Venerupis spp. e Venus spp.</i>	25 mm *	Reg. CE 1967/2006
<i>Dattero di mare e Dattero bianco (xx)</i>	<i>Lithophaga lithophaga e Pholas dactylus</i>	VIETATO	Reg. CE 1967/2006
<i>Cannello o Cannolicchio</i>	<i>Ensis spp. e Solen spp.</i>	8 cm	D.M. 16/7/86
<i>Lumachino</i>	<i>Nassarius mutabilis</i>	20 mm	D.M. 30/11/96
<i>Mitilo</i>	<i>Mytilus spp.</i>	5 cm	D.P.R. 1639/68
<i>Ostrica</i>	<i>Ostrea spp.</i>	6 cm	D.P.R. 1639/68
<i>Tellina</i>	<i>Donax trunculus</i>	2 cm	D.M. 16/7/86
<i>Riccio di mare</i>	<i>Paracentrotus lividus</i>	7 cm (compresi gli aculei)	D.M. 12/1/95
<i>Polpo (-)</i>	<i>Octopus vulgaris</i>	450 gr. (eviscerato) <i>Proveniente da zona FAO 34</i>	Reg. CE 850/98 (750 gr.) Reg.CE n.27/2005 (450 gr.) Reg.CE n.51/2006 (450 gr.) Reg. CE 41/2007 (gr. 450)

* ai sensi del Reg. delegato (UE) 2376/2016, la taglia minima per la Venus spp. passa da 25 a 22 mm

- (*) ACCIUGA: *Gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 110 esemplari per Kg*
- (**) SARDINA: *Gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 55 esemplari per Kg. La taglia minima non si applica al novellame di Sardina (o bianchetto) sbarcato per consumo umano se catturato con sciabiche da natante o da spiaggia ed autorizzato dalla normativa nazionale.*
- (***) MERLUZZO o NASELLO: *Fino al 31.12.2008 è concesso un margine di tolleranza del 15% in peso di esemplari di nasello compresi fra 15 e 20 cm. Tale limite di tolleranza è rispettato tanto dal singolo peschereccio, in alto mare o nel luogo di sbarco, quanto nei mercati di prima vendita dopo lo sbarco. Detto limite è rispettato anche in ciascuna transazione commerciale successiva a livello nazionale e internazionale.*
- (x) è vietato l'uso di reti da fondo per la cattura di queste specie –*cfr. art. 8 punto 2 Reg. CE 1967/2006.*
- (xx) *cfr. art. 8 lettera f) Reg. CE 1967/2006: il divieto dell'uso di martelli pneumatici o di altri attrezzi a percussione per la raccolta, in particolare, di molluschi bivalvi infissi nelle rocce..*
*E' vietata la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita del dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*) e del dattero bianco (*Pholas dactylus*) cfr. art. 8 punto 3. Reg. CE 1967/2006.*
- (O) *cfr. art. 8 punto 2. Reg. CE 1967/2006: Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la vendita delle femmine mature dell'aragosta (*Palinuridae* spp.) e delle femmine mature dell'astice (*Homarus gammarus*). Le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice sono rigettate in mare immediatamente dopo la cattura accidentale o possono essere utilizzate per il ripopolamento diretto o il trapianto nell'ambito dei piani di gestione stabiliti a norma degli artt. 18 e 19 del Reg. CE 1967/2006.*
- (-) Provenienti dalla zona copace (Atlantico centro-orientale).

N.B. Per gli organismi marini sottotaglia compresi nell'Allegato III del Reg. CE 1967/2006 non si applica alcuna tolleranza.

A quelle specie per cui non è prevista una taglia minima si applica la misura di 7 cm ad eccezione di quelle che raggiungono lo stadio adulto prima di questa lunghezza (*Aphia minuta*, *latterini* o *Acquadelle: Atherina spp., Marsioni. Pomatoschistus spp.*) – **D.P.R. 1639/98, artt. 87 e 93.**

Per la tolleranza del 10% cfr. D.P.R. 1639/98, art. 91.

Per le specie ittiche protette cfr. la normativa nazionale, D.M 3 maggio 1989 (cetacei, testuggini e storioni) e la normativa comunitaria Direttiva 92/43/CEE “direttiva habitat” sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat, attuata con D.P.R. 357/1997.

Per quanto attiene le specie pescate da unità da pesca CE fuori dal Mediterraneo, confrontare le taglie minime indicate nell'Allegato XII del Reg. CE 850/1998 e successive modifiche e integrazioni.